

Sul versante parlamentare va ricordata l'iniziativa assunta nella XII Legislatura dalla Commissione industria del Senato in ordine all'espletamento della già ricordata apposita indagine conoscitiva sulla vigilanza assicurativa⁷.

Da ultimo la Commissione Finanze della Camera ha dedicato alle linee programmatiche del Governo in materia assicurativa una seduta e in tale sede il Ministro dell'industria, richiamati i punti essenziali contenuti nella ultima relazione annuale ministeriale diretta al Parlamento, ha in particolare riconosciuto che il nostro Paese è ancora lontano da un aggancio del suo sistema assicurativo alla progressiva qualificazione del servizio.

In sostanza è stato sottolineato che il livello tariffario appare scarsamente giustificabile, a fronte delle non corrispondenti risultanze in termini di miglioramento dell'assistenza e della consulenza svolte a favore dell'utenza dalle imprese di assicurazione, nonchè a fronte della velocità di liquidazione dei sinistri e di un minore contenzioso ed in tale quadro il Ministro non ha escluso che "probabilmente, nell'ambito del nuovo scenario, bisogna anche ripensare il ruolo e la funzione dell'Istituto di controllo⁸.

3. L'evoluzione del quadro normativo

Nel periodo in esame sono intervenuti - oltre alle innovazioni recate dal menzionato DPR n. 385/1994 - integrazioni dell'ordinamento assicurativo - le

⁷ La predetta Commissione ha iniziato i lavori il 14 febbraio 1995, preseguedoli poi il 16, 21 e 22 marzo dello stesso anno, il 26 e il 27 aprile, il 13, 16 e 24 maggio ed il 16 giugno 1995. Non risulta peraltro elaborato un documento finale conclusivo.

⁸ cfr. Res. Stenograf. Boll. Comm.ni Parl.ri del 10 luglio 1996, pag. 93.

più rilevanti scaturite dalla normativa comunitaria del settore - dalle quali l'intervento dell'ISVAP è risultato accresciuto.

3.1 I decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995 sono le fonti più significative.

Tali provvedimenti delegati, emanati in base alla legge comunitaria n. 146/1992, hanno recepito le direttive CEE n. 96 e n. 49 del 1992 concernenti, rispettivamente, l'assicurazione diretta sulla vita e l'assicurazione danni.

In sintesi e in riferimento agli aspetti più qualificanti, per effetto di tali atti sono state liberalizzate le tariffe assicurative, non più soggette perciò alla preventiva approvazione amministrativa unitamente alle condizioni generali e ciò nell'obiettivo di favorire la libera prestazione dei servizi.

E' stato poi completato il libero mercato interno nel settore, prevedendo la facoltà dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea di assicurarsi con qualsiasi impresa avente sede sociale nell'Unione stessa.

A tal fine è stata istituita l'autorizzazione amministrativa unica valida per tutto il territorio dell'Unione emanata dall'Autorità competente dello Stato membro ove la compagnia ha la sede sociale, onde la vigilanza sulle imprese è espletata esclusivamente dall'autorità di vigilanza dello Stato nel quale ciascuna di esse ha la sede sociale.

In tale quadro l'elevata competitività delle imprese è destinata ad operare sul terreno della generale qualità dei servizi, della solidità finanziaria in rapporto al margine di solvibilità e del rinnovamento delle strategie di rapporti con l'utenza.

3.2 La legge 9 gennaio 1991 n. 20 ha recato “integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982 n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi di imprese o enti assicurativi”.

Tali norme hanno in parte ridisegnato il sistema della vigilanza nel settore assicurativo integrando ed in parte sostituendo le disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'ente, assoggettando, tra l'altro, le imprese di assicurazione e gli azionisti di queste a provvedimenti autorizzatori e ad una serie di obblighi di comunicazione, analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente per il settore creditizio e per quello finanziario. La legge ha introdotto anche disposizioni volte ad eliminare alcune lacune contenute nella legge n. 576/1982.

Si sottolinea in particolare che è stata prevista la nomina di un commissario ad acta, da parte del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, ai fini del compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge. Tale disposizione finora non ha trovato concreta applicazione, essendosi resa in concreto più funzionale la nomina di un amministratore straordinario nei casi di devianza previsti dalla norma.

E' stato poi disciplinato l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese e degli enti assicurativi che abbiano dato luogo a gravi irregolarità nella gestione delle imprese. L'art. 3, inoltre, prevede che il Ministro dell'industria determini l'indirizzo amministrativo nel settore assicurativo “tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP”.

La legge introduce una disciplina sul controllo delle partecipazioni e degli atti compiuti con società di gruppo.

3.3. Il decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 49 è stato emanato per recepire la seconda direttiva 88/357 CEE concernente la libera prestazione dei servizi nei rami danni, i cui criteri di delega erano contenuti nell'art. 28 della legge n. 428/1990 - legge comunitaria 1990.

Il decreto - che in atto risulta non più in vigore (tranne che per gli artt. 38, 39, 40) essendo stato poi abrogato dall'art. 125 del D.Lgs n. 175/1995 - conteneva norme di modifica ed integrazione alla vigente disciplina di settore e norme di adeguamento della struttura dell'ISVAP.

Da sottolineare la prevista non opponibilità del segreto d'ufficio all'ISVAP da parte delle altre autorità (Banca d'Italia, CONSOB e Autorità garante del mercato e della concorrenza), nonchè la legittimazione dell'ISVAP a proporre l'impugnativa dei bilanci delle società controllate, senza che peraltro finora tale legittimazione sia stata in concreto esercitata.

Come più analiticamente sarà esposto in vari paragrafi successivi, con il D.Lvo n. 49/92 è stabilita una diversa strutturazione degli uffici e dei servizi dell'ente.

3.4. Con il D.L. n. 650/94 - così come con i due precedenti n. 552/1994 e n. 469/94 recanti misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego - si stabiliva nell'art. 8 l'esclusione al personale dell'Ente della disciplina del pubblico impiego dettata dal D.Lvo n. 29 del 1993.

La disposizione, omessa nel successivo D.L. n. 25/95, risultava però introdotta in sede di discussione parlamentare dal Senato sebbene con formulazione che è poi risultata definitiva nel D.L. 27 marzo 1995, n. 89 convertito nella legge 17 maggio 1995 n. 186.

La norma in questione (art. 9) è di rilevante interesse per l'ISVAP, in quanto consente al medesimo di gestire in autonomia le risorse umane e finanziarie.

E' peraltro da sottolineare il limite a tale autonomia derivante dalla previsione normativa contenuta nel comma 2 dello stesso art. 9, concernente la verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale (cfr. parte finale del successivo paragrafo 6.1.).

Resta da ultimo impregiudicata l'applicabilità all'ISVAP di ogni normativa - diversa da quella giuridica ed economica attinente al personale - dettata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (così come individuate dall'art. 1, c. 2 del D.Lvo n. 29 del 1993).

PARTE II

La struttura

4. Gli organi istituzionali

4.1 L'assetto normativo degli organi istituzionali non ha registrato modifiche nel periodo in esame; permane pertanto il dato peculiare risalente all'art. 13 della legge istitutiva, secondo il quale "il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale".

Siffatto disegno normativo - non privo d'una certa giustificazione nel 1982 - risulta in atto non coerente con sopravvenute disposizioni.

Intanto con il cennato DPR n. 385/1994 sono state ampliate le competenze dell'Ente, venendosi a restringere quelle del Ministero vigilante, corrispondentemente devolute all'ISVAP, cui inoltre è stata attribuita la competenza residuale, prima spettante al Ministero .

Con il Decreto legislativo n. 29/1993 inoltre è stata prevista la distinzione fra funzioni di direzione e funzioni di gestione, precetto questo che derivando dal principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica rende superata la cennata impostazione sancita nell'art. 13 della legge istitutiva, per la quale in particolare il presidente - direttore "sovrintende alla gestione del personale" (oltre ad esercitare ogni potere non espressamente attribuito al consiglio di amministrazione).

4.2 La durata del mandato del presidente è fissata in cinque anni e di poco è risultato superato tale termine in sede di sostituzione - mediante DPR 24 marzo 1994 - del presidente che era stato nominato nel gennaio 1989.

Il Presidente in carica è stato nominato con DPR 4 marzo 1997, dopo un mandato, durato poco più due anni, del suo predecessore, dimessosi per passaggio ad altro incarico in data 8 luglio 1996.

La non immediata sostituzione è da ricollegare all'intento del Ministero vigilante di assicurare - come poi è avvenuto - un allineamento della durata della carica del presidente con quella del consiglio di amministrazione - costituito, oltre che dal presidente, da sei componenti nominati con DPCM - disposta infatti con decreto del 5 marzo 1997 (di poco posteriore alla scadenza della durata quadriennale del precedente collegio, nominato nel gennaio 1993).

La indicata esigenza dell'allineamento della durata degli organi avvertita dal Ministero vigilante potrebbe trovare soluzione definitiva al livello legislativo dato che, come rilevato, la durata in carica del presidente e quella del consiglio di amministrazione sono in atto fissate, rispettivamente, in cinque e quattro anni; sembrerebbe preferibile l'opzione in sede legislativa nei confronti del quinquennio, che del resto è stabilito anche per il collegio dei revisori dei conti.

Quanto al possesso dei requisiti previsti dalla legge istitutiva, si prescinde da quelli relativi ai presidenti, che sono stati oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 14/1978⁹ e, quanto ai consiglieri di amministrazione, risulta dai relativi curricula sussistente la "provata competenza nelle materie tecniche e giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie" (art. 11, c. 2 L. n. 576/82).

4.3 Il collegio dei revisori dei conti in carica - del quale, secondo la norma, è presidente un "professore universitario iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti", designato dal Ministero di grazia e giustizia e sono componenti due

⁹ Il Presidente in carica è stato consigliere di amministrazione dell'ISVAP per otto anni.

dirigenti generali designati uno dal Ministero del tesoro e l'altro dal Ministero vigilante - è stato nominato con DPCM del 4 marzo 1994 (quello precedente era stato nominato con DPCM 20 gennaio 1989).

La presidenza di detto organo collegiale a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente all'inizio del 1996 è stata assunta dal componente supplente designato dal Ministero di grazia e giustizia in base a specifica previsione dello statuto (art. 7); solo in data 16 maggio 1997 è stata completata la struttura del collegio con la nomina a presidente del supplente (facente funzione) e con quella di un nuovo supplente.

4.4. L'espletamento dell'attività dei collegi è risultato puntuale e temporalmente cadenzato in conformità alle esigenze operative dell'Ente¹⁰ e di norma ha registrato la partecipazione di tutti i componenti (solo per il collegio dei revisori è previsto un supplente di ciascuno dei tre revisori).

4.5. Il costo annuo degli organi istituzionali si è attestato sui 700 milioni¹¹, i relativi emolumenti si riferiscono, in particolare, a quelli spettanti al Presidente - determinati dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero vigilante così come quelle spettanti ai revisori - nonché ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione.

L'indennità di carica è stabilita in lire annue 260 milioni lorde per il presidente, a decorrere dal 1995 (prima è stata di lire 200 milioni) ed in lire 60 milioni per i consiglieri di amministrazione.

¹⁰ Le riunioni annuali del consiglio di amministrazione sono stati in media una ventina per anno e in particolare: 21 (1990); 22 (1991); 23 (1993); 22 (1994); 25 (1995) e 24 (1996).

¹¹ Tale importo, ove si comprendano anche le spese per indennità di missione spettanti alle autorità istituzionali (che non superano i 12 milioni annui), corrisponde mediamente al 2% dell'ammontare delle spese correnti e all'1,5% del totale delle spese.

Il compenso mensile lordo spettante al presidente del collegio dei revisori è di lire 1.650.000, quello dei revisori di 1.350.000 e quello dei supplenti di lire 410.000.

Quanto al presidente è però da sottolineare la prevista (art. 10, c. 2 L. n. 576/82) assoluta incompatibilità con "l'esercizio di qualsiasi altra attività".

5. L'organizzazione dei servizi

5.1. Come già accennato, il grado di autonomia organizzativa riconosciuto all'Ente dalla legge istitutiva è limitato e tale è rimasto anche dopo l'emanazione del D.Lvo n. 49 del 15 gennaio 1992.

L'art. 39 invero di tale decreto continua a disciplinare direttamente l'articolazione dei servizi ed uffici sia pure in modo differente rispetto alla legge istitutiva (art. 17).

La struttura operativa dell'Ente si articola perciò in base alla legge in cinque servizi, due dei quali hanno riguardo ai due grandi rami assicurativi, quello dei danni e quello delle persone, il terzo al patrimonio e finanza, il quarto al settore giuridico, studi e affari comunitari ed internazionali e il quinto all'amministrazione, affari generali, personale e informatica.

L'autonomia organizzativa dell'Ente è dalla legge circoscritta alle modalità di funzionamento dei servizi, alla ripartizione degli stessi in divisioni e sezioni e alla attribuzione ai servizi e divisioni dei dirigenti, in base alle qualifiche istituite nella tabella organica allegata al bilancio preventivo annuale.

L'aspetto più rilevante della disciplina posta con il citato art. 39 del D.Lvo n. 49/1992, sostitutivo dell'art. 17 della legge istitutiva, concerne principalmen-

te la distinta organizzazione dei due indicati settori (danni - persone) e la corrispondente bipartizione del precedente unico servizio ispettivo.

5.2. Nel quadro della articolazione di ciascuno dei due servizi effettuata mediante le delibere consiliari del 12.V.94 e 28.IX.95 è da sottolineare che nell'ambito del Servizio danni sono state confermate oltre alle tre sezioni ispettive anche l'apposita divisione per la r.c.a., per i reclami e per la tutela del consumatore, e, nell'ambito del servizio assicurazione delle persone, è stata prevista un'apposita sezione per la previdenza e i fondi pensioni (oltre alla sezione ispettiva).

In entrambi i cennati servizi opera autonomamente una sezione attuariale.

Quanto al servizio patrimoniale, la specifica attività si ricollega alla disposizione dell'art. 4, c. 1 lett. a) e b) della legge istitutiva, che affidava all'ISVAP la vigilanza della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e l'esame e la verifica dei relativi bilanci; a tanto provvedono le tre sezioni costituite nel suo ambito e cioè quelle relative ai bilanci per il ramo danni e consolidati, per il ramo vita e per l'azionariato e partecipazioni.

Le incombenze poi in tema di liquidazioni coatte amministrative (art. 4, c. 1, lett. f) costituiscono precipui compiti di una apposita sezione del servizio giuridico, studi e affari comunitari e internazionali.

La allegata tabella 1 rappresenta l'articolazione completa delle unità manageriali dell'Ente, caratterizzata da 24 articolazioni dirigenziali (di diversa ampiezza) a fronte, peraltro, dei 23 posti previsti nella tabella organica (come risulta evidenziato nel successivo paragrafo 6) e da una non univoca identificazione della struttura denominata "Sezione", talora costitutiva di una subripartizione della divisione: (si vedano le sezioni ispettive del Servizio Danni),

talora costitutiva di una ripartizione equivalente alla divisione: si vedano le sezioni r.c.a., attuariale (sia danni che vita), intermediari etc.

In concreto poi, data la presenza di soli 13, dei 23 dirigenti, il funzionamento dell'apparato a livello dirigenziale è rimesso alla utilizzazione - peraltro non provvisoria - dell'istituto della "reggenza", che in taluni servizi, invero, è plurima e oltretutto singolare, perchè affidata in termini assoluti (per tutte le Sezioni) al dirigente responsabile dell'intero Servizio (si pensi al Servizio Assicurazioni persone e al Servizio patrimoniale-finanziario), con ovvie difficoltà in tema di sostituzione (sia pure temporanea) del dirigente del Servizio.

TABELLA 1

Articolazione della struttura operativa

- I Servizio: Assicurazione Danni - Capo Servizio (Dirigente Gr. IV)
 - Divisione coord. attività ispettive
 - 1^ Sezione ispettiva
 - 2^ Sezione ispettiva
 - 3^ Sezione ispettiva
 - Divisione RCA reclami e tutela consumatori
 - Sezione attuariale danni
 - Sezione intermediari
- II Servizio: Assicurazione persone - Capo Servizio (Dirigente Gr. III)
 - Divisione ispettiva
 - Sezione attuariale vita
 - Sezione previdenza e fondi pensione
- III Servizio patrimoniale-finanziario - Capo Servizio (Dir. Gr. III)
 - Sezione azionariato e partecipazioni
 - Sezione bilanci danni e consolidati
 - Sezione bilanci vita
- IV Servizio: Giuridico, - studi e affari comun.ri e intern.li Capo del Serv. (Dir. Gr. IV)
 - Divisione relazioni internazionali
 - Sezione studi-ricerche-pubbl.
 - Sezione liquid. coatte amministrative
- V - Servizio amm.ne - a.a. gen.li - pers.le - informatica: Capo serv: (Dir. Gr. IV)
 - Divisione sistemi informativi
 - Sezione gestione procedure e statistica
 - Sezione amm.va - a.a. generali e personale
- Ufficio per la consulenza giuridica e la cura delle pratiche legali (esperti a contratto)
- Ufficio per l'area societaria e relazioni interne ed esterne (esperto a contratto)

5.3. Dall'analisi per centri di costo curata dall'Ente ad integrazione della contabilità finanziaria - cfr. tabelle n. 11 e 12 - emerge che, con riferimento agli anni 1995 e 1996, il maggior costo è dato dal Servizio assicurazione danni (rispettivamente quasi il 48% e il 47% del totale), cui seguono quelli relativi al servizio amministrazione (quasi il 18% in ciascun anno), al servizio giuridico (studi e affari comunitari) con l'11 e il 12%; al servizio patrimoniale e finanziario (9,6% e 9,3%) e al servizio dell'assicurazione persone (8,5% e 9,27%).

Se si ha riguardo ai compiti strettamente istituzionali, i relativi costi si attestano sul 70% circa del totale (servizio danni, servizio persone, servizio patrimoniale, uffici di staff).

Con riferimento poi all'attività di vigilanza in senso più ampio (tutti i servizi, escluso quello dell'amministrazione - personale - informatica), il costo supera l'82%.

La cennata imputazione percentuale dei costi si basa sui costi diretti (dei vari servizi) che sono rapportati al numero di dipendenti operanti in ciascuno di essi e sui costi indiretti, ripartiti tra tutti i servizi (in base al numero dei dipendenti)¹².

5.4. Il 4% circa del costo complessivo attiene a due Uffici di staff - avulsi perciò dai cinque Servizi - l'uno comprensivo di un ufficio per la consulenza giuridica e la cura delle pratiche legali e l'altro di un ufficio per l'area societaria e le relazioni esterne e interne.

¹² Tra i costi indiretti sono compresi quelli attinenti all'affitto degli immobili, alle utenze elettriche e telefoniche, alle spese postali, ai costi per gli organi costituzionali e del vicedirettore e relativa segreteria, dei commessi, archivisti e dattilografi. Per la disamina degli andamenti gestori fondata sull'analisi per centri di costo si veda l'intera parte III, ivi comprese le tabelle XIV e XV e XVI.

La costituzione di detti due uffici è da valutare sotto il profilo della coerenza con la disposizione dell'art. 17 della legge, come sostituito dal citato art. 39 D.Lvo n. 49/1992, che dopo aver articolato la struttura dell'Ente in cinque Servizi, affida poi al consiglio di amministrazione la ripartizione di ciascun Servizio in divisioni e sezioni e la individuazione delle branche operative più rilevanti cui preporre i dirigenti.

Dal testo sembrerebbe non incluso il potere del consiglio di amministrazione di costituire uffici non rientranti in alcuno dei cinque Servizi e tanto meno di uffici in possibile concorrenza con qualcuno dei cinque Servizi istituiti con legge (si pensi al cennato ufficio per la consulenza giuridica, avulso dal Servizio giuridico).

Alla direzione di detti due uffici di staff sono stati ad ogni modo posti due dipendenti assunti a tempo determinato in base alla legge 9.1.1991 n. 20, in presenza della ritenuta esigenza di specialistiche professionalità e competenze.

Il giudizio di ammissibilità di tale operato è strettamente legato all'interpretazione da dare alla riferita disposizione di legge (art. 17) che individua le fondamentali branche operative dell'Ente nell'ambito delle quali il consiglio di amministrazione è tenuto a contenere la sub-articolazione primaria e secondaria (divisioni, uffici, sezioni): si tratta in sostanza di stabilire se detta norma è tassativa e quindi inderogabile in ordine alla fondamentale struttura dell'Ente ivi delineata ovvero possa consentire al consiglio di amministrazione una limitata possibilità organizzativa volta anche alla costituzione di unità operative avulse da uno dei cinque Servizi individuati dalla legge.

L'originario testo letterale dell'art. 17 avrebbe consentito solo una risposta rigorosa; deve peraltro essere tenuta presente la già ricordata sopravvenuta disposizione del DPR n. 385/1994 (art. 2, c. 2), per la quale l'ISVAP "esercita

in piena autonomia" i compiti istituzionali (ma - prosegue la norma - "nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento" e quindi anche dell'art. 17 innanzi citato, come sostituito dall'art. 39 del D.Lvo n. 49 del 1992).

In relazione all'Ufficio di staff per l'area societaria e le relazioni interne ed esterne, peraltro, non è priva di rilevanza la prevista attribuzione al medesimo anche dell'attività di controllo interno e riscontro contabile (art. 9 del regolamento di organizzazione), che, come è noto, in genere è svolta non nell'ambito di una singola unità organizzativa, ma alle dirette dipendenze dell'autorità di vertice.

6 - Il personale

6.1. L'evoluzione della tabella organica

Come già accennato, al bilancio di previsione annuale è allegata la tabella organica del personale, che è approvata dal Ministero vigilante (art. 19 L. n. 576/82).

La complessiva dotazione organica, in concomitanza con l'espansione dei compiti d'intervento attribuiti dalla legge all'ISVAP, ha registrato un aumento dal 1990 a metà del 1996 del 44,1 % circa (da 273 a 392 unità).

Dopo il leggero incremento di 8 unità del 1991, la consistenza organica è passata nel 1993 da 281 a 321 e nel 1994 poi a 393 unità, segnatamente in dipendenza del citato DPR n. 385 del 1994, che nel riparto dei compiti di amministrazione attiva tra l'Ente e il Ministero vigilante ha ribaltato la diversa ampiezza dell'intervento di entrambi in favore dell'Ente, ora titolare di tutta la competenza in materia assicurativa, fatta eccezione delle specifiche ben individuate attribuzioni ministeriali.

TABELLA N. 2

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISVAP

	Tabella organica 1995-1996	Tabella definitiva 1996
Dirigenti, ripartiti nelle seguenti categorie:		
- grado quinto (Vice Direttore Generale)	1	1
- grado quarto	5	5
- grado terzo	5	5
- grado secondo e primo	12	12
	23	23
CARRIERA DIRETTIVA		
- Funzionario F2 e F3		19
- Funzionario F1	50	60
- Capo Ufficio	80	70
- Vice Capo Ufficio	105	75
	235	224
CARRIERA DI CONCETTO		
- 1a Categoria	63	63
CARRIERA ESECUTIVA		
- 2a Categoria	50	50
CARRIERA AUSILIARIA		
- 3a Categoria	20	20
- 4a Categoria	2	2
TOTALE COMPLESSIVO	393	382

Nel corso del 1996 per contro la dotazione organica ha registrato una contrazione da 393 a 382 unità (cfr. tab. n. 2)

Quanto all'articolazione della complessiva dotazione organica, il prospetto di cui all'unità tabella n. 2 relativo agli anni 1995 e 1996 rende contezza della consistenza delle varie carriere, tra le quali, sotto il profilo numerico primeggia quella direttiva (60 % circa); avuto riguardo poi al numero dei dirigenti, la relativa consistenza (6 % circa) appare proporzionata, tenuto conto dell'articolazione in servizi e divisioni, fissati, rispettivamente dalla legge e dal consiglio di amministrazione.

La attuale ampiezza di 224 unità della carriera direttiva, a fronte di quella precedente (235 unità) trae origine da un ridimensionamento deliberato dal consiglio di amministrazione nel corso del 1996 (il 23 luglio), sebbene non nel contesto della delibera consiliare relativa al bilancio preventivo.

Da detto ridimensionamento è derivata una economia (a regime) di lire 190 milioni (a costi 1996), come risulta da apposito prospetto (cfr. tab. n. 3) predisposto dal competente Servizio ed esaminato dal consiglio di amministrazione.¹³

La cennata variazione (della tabella organica) è stata ritenuta dall'Ente, compatibile con la normativa dell'art. 9 del D.L. 27 marzo 1995, n. 89 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 186/1995.

¹³ L'indicato minor costo connesso alla parziale ristrutturazione della tabella organica deriva da un costo dell'operazione previsto in 20.095.237.000 e da un costo all'attualità di 20.282.613.000.